



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

LA POLIZZA TUTELA LEGALE PER I COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI PROVINCIALI

La Federazione nazionale ha stipulato una Polizza-Conventione a copertura delle spese legali che i componenti dei suoi Organi direttivi dovessero affrontare in occasione dello svolgimento delle loro rispettive funzioni.

Questa polizza-convenzione è stata oggetto di una gara assicurativa ad evidenza pubblica che è stata vinta dalla Compagnia di assicurazioni AMTrust.

Sono previste tre sezioni:

Sez. 1) che riguarda i componenti degli Organi direttivi della Federazione;

Sez. 2) relativa ai componenti degli Organi direttivi degli Ordini provinciali che aderiranno alla polizza;

Premio annuo lordo per adesione: Categoria 2 (Aderente singolo Ordine provinciale TSRM-PSTRP)		
Opzione A: Consiglio Direttivo 5/7 componenti + 3 revisori	massimale di: Euro 30.000,00 per ogni controversia, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa. Euro 100.000 per più sinistri relativi ad un unico caso assicurativo	Euro 291,00 complessivo
Opzione B: Consiglio Direttivo 9/11 componenti + 3 revisori		Euro 388,00 complessivo
Opzione C: Consiglio Direttivo oltre 11 componenti + 3 revisori		Euro 485,00 complessivo



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Sez. 3) relativa ai Responsabili di funzione che la Federazione o ciascun Ordine aderente alla polizza abbiano individuato

Premio annuo lordo per adesione: Categoria 3 (Responsabili di funzione)		
Opzione D: Responsabile Servizio di prevenzione e protezione Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Responsabile per la Trasparenza Responsabile unico del Procedimento Responsabile unico del Protocollo Informatico Responsabile della Conservazione Legale	massimale di Euro 25.000,00 per ogni controversia	Euro 97,00 per ogni aderente

AVVERTENZA:

la data di effetto delle singole adesioni degli Ordini provinciali è il 31.12.2017 e, pertanto, anche se l'adesione da parte di un singolo Ordine provinciale dovesse pervenire in corso d'anno si considererà, comunque, come data di effetto quella del 31.12.2017.

Tale disciplina varrà, di anno in anno, per l'intera durata della polizza.

Non è consentita l'adesione in forma parziale, per cui non possono aderire solamente alcuni dei componenti gli Organi Istituzionali di ciascun Ordine provinciale, ma deve aderire l'Ordine provinciale nella sua interezza.

Per quanto riguarda l'ampiezza della garanzia assicurativa,

per la **Categoria 2**, questa è relativa alle spese legali che dovessero affrontare gli assicurati, cioè i singoli Ordini Provinciali e Interprovinciali dei TTSSRM-PSTRP che aderiscono alla polizza, nonché i componenti gli Organi istituzionali di tali Ordini Provinciali e Interprovinciali dei TTSSRM-PSTRP, in conseguenza dell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri conferiti loro dalla legge, dalle legittime delibere di nomina,



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

dal contratto di lavoro per lo svolgimento dei compiti e funzioni inerenti la propria carica o qualifica, anche se in ambito “nazionale”;

per la **Categoria 3**, relativa ai Responsabili di funzione, la garanzia assicurativa è relativa alle spese legali che i soggetti titolari di tali incarichi dovessero affrontare per il loro svolgimento nell’ambito delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare la garanzia di polizza riguarda:

spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell’Ente di appartenenza, laddove per Ente di appartenenza deve intendersi l’Ordine provinciale che aderisce alla polizza,

Tali spese saranno, ovviamente, a carico della Compagnia AMTrust nel limite del massimale fissato dalla polizza.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

a) Danni subiti:

controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti;

b) Danni causati:

controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell’Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;

c) Difesa penale:

difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;

d) Procedimenti di natura amministrativa.

e) Rapporti di lavoro (valida solo per le categorie 1 e 2):

sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti;



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

f) Rapporti con i fornitori (valida solo per le categorie 1 e 2):

sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato.

Sempre in merito alla operatività della garanzia di polizza è importante sottolineare che questa viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti non oltre cinque anni prima della data effetto della polizza stessa, purché, ovviamente la denuncia venga presentata durante l'esistenza della polizza.

Mentre, in caso di cessazione dalla carica, l'operatività della garanzia cesserà automaticamente, tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie, decesso o mancata rielezione dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le controversie insorte entro dieci anni successivi alla cessazione della garanzia, che siano conseguenti a comportamenti colposi attuati durante il periodo di validità della polizza.

La polizza non prevede alcuna franchigia

Per la sola Categoria 3. relativa ai Responsabili di funzione è previsto uno scoperto, in caso di sinistro, del 10% con il massimo di € 1.000.

E' stato predisposto un modulo di che vi preghiamo di volere utilizzare per procedere all'adesione e che potrete trovare nel portale dedicato: <https://www.tsrn.oneaffinity.aon.it/> nella sezione documenti.